

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 10 agosto

35/2018

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali e conferisce l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022

(del 25 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

vista la domanda dell'11 dicembre 2017 delle parti contraenti intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali e a conferire obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2018 del 23 marzo 2018, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 61 del 28 marzo 2018;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011, segnatamente l'art. 23;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda dell'11 dicembre 2017 delle parti contraenti intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali e a conferire obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle modifiche contrattuali di cui all'allegato al presente Decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e le attività forestali seguenti:
 - selvicoltura e arboricoltura;
 - abbattimento alberi;
 - esbosco di legname;
 - lavorazione e commercio di legname d'energia;
 - lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera;
 - opere forestali di ingegneria naturalistica;
 - manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
9. Comunicazione:
 - Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 25 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 2 agosto 2018, sotto la riserva dell'articolo 35.

Allegato

Art. 7.2 a 7.5

- 7.2. Per il personale amministrativo la durata del lavoro è di 2'080 ore annue, pari a 40 ore settimanali.
- 7.3. Il periodo di conteggio delle ore eseguite è di un anno. Le ore eccedenti sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo.
- 7.4. Ogni ditta determina il proprio orario giornaliero di lavoro.
- 7.5. Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana.

Art. 9.2

- 9.2. Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Art. 10.1

- 10.1. Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Funzione personale non dirigente	Salario minimo mensile	Salario minimo all'ora/base
Ingegnere forestale SUP	fr. 5'655.–	fr. 30.00
Forestale ST	fr. 5'184.–	fr. 27.50
Capo squadra	fr. 4'741.–	fr. 25.15
Selvicoltore qualificato	fr. 4'514.–	fr. 23.95
Operaio forestale	fr. 4'288.–	fr. 22.75
Ausiliario forestale	fr. 4'072.–	fr. 21.60
Operaio qualificato	fr. 4'317.–	fr. 22.90
Personale amministrativo con AFC	fr. 3'330.–	fr. 19.20

Art. 13 Indennità per retribuzione oraria

Al salario orario si aggiunge un'indennità per vacanze:

- 8.33% per il lavoratore che ha diritto a quattro settimane;
- 9.70% per chi ha diritto a 23 giorni di vacanza;
- 10.64% per chi ha diritto a cinque settimane;
- 13.04% per chi ha diritto alle sei settimane di vacanza.

Al salario orario maggiorato dall'indennità delle 15 festività cantonali (6.12%) e dall'indennità vacanze si aggiunge la 13.ma mensilità (8.33%)

Art. 15 Tempo di trasferimento giornaliero - Rimborso spese Equipaggiamento personale di sicurezza

- 15.2. I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

15.3. [...]

Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca escluse) e il datore di lavoro non organizza l'alloggio del personale, al dipendente spettano un'indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di fr. 100.– massima per ogni pernottamento.

- 15.4. Per l'uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità:
- autovettura: fr. 0.60 al km;
 - motocicletta: fr. 0.30 al km;
 - ciclomotore: fr. 0.20 al km.

Art. 16.1

- 16.1. Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze annuali:
- a) 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno di età;
 - b) 4 settimane dal 21° al 34° anno di età;
 - c) 23 giorni di vacanza dal 35° al 44° anno di età;
 - d) 5 settimane dal 45° anno di età al 54° anno di età;
 - e) 6 settimane dal 55° anno di età.

Art. 19.2

- 19.2. Le ore perse a causa di intemperie e che non sono riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione possono essere recuperate nella misura di al massimo 80 ore l'anno. Le ore recuperate sono pagate senza supplemento dello straordinario.

Art. 25 lett. d)

- 25 d) per il proprio matrimonio: 5 giorni lavorativi;

Art. 30 Apprendisti

Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l'art. 25.

Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l'orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Art. 32 Commissione paritetica

- 32.1. Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:
- a) vigilare e controllare l'applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori;
 - b) interpretare le disposizioni contrattuali;
 - c) mediare eventuali divergenze sorte per l'interpretazione e l'applicazione del contratto collettivo;
 - d) accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte;
[...]
 - f) decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni.
- 32.3. In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l'interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:
- a) ammonimento scritto;
 - b) pena convenzionale:
 - in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;

- in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 5'000.-;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 10'000.-.

La multa convenzionale deve essere impiegata per l'applicazione e l'esecuzione del CCL.

Art. 33 Abrogato

Art. 34

[...]

Art. 35

[...]

Art. 36

[...]

Art. 37

[...]

Art. 38

[...]